

Luglio 2021

**Mutuo alla francese: non è detto che gli interessi esigibili siano anche maturati**

*Nicola de Luca e Guglielmo Ripa di Meana, D&D – D’Aiello & de Luca Avvocati Associati*

**Cassazione Civile, Sez. VI, 24 maggio 2021, n. 14166 - Pres. Acierno, Rel. Dolmetta**

*La risoluzione ex lege per fallimento del mutuatario del mutuo con piano di ammortamento “alla francese” – nel quale, cioè, la rata sia composta da una quota capitale crescente nel tempo ed una quota di interessi decrescente, in misura tale da determinare una rata sempre costante – fa sì che vengano collocati nello stesso grado ipotecario del capitale solo gli interessi dovuti nel biennio anteriore e nell’annualità in corso; per interessi dovuti devono intendersi non già tutti quelli resi esigibili con le rate del mutuo, ma solo quelli maturati in quanto corrispondenti al godimento effettivo del capitale.*

(Codice civile, art. 2855; L. fall., artt. 54, 55.)

Con l’importante ordinanza interlocutoria in commento, la Corte di Cassazione interviene per la prima volta in materia di mutui con ammortamento alla francese, sollevando il dubbio – al momento non ancora risolto – che nelle relative rate si annidino pagamenti per interessi non maturati e, perciò, non solo immeritevoli di ottenere il grado ipotecario del capitale, ma altresì di dubbia legittimità. Proprio per la mancanza di precedenti in materia, la Sesta Sezione ha, tuttavia, reputato opportuna la fissazione della pubblica udienza e, quindi, la devoluzione della causa alla Prima Sezione, competente per materia.

Il caso sotteso alla pronuncia della Suprema Corte riguarda un’opposizione al passivo del fallimento di una società commerciale, che aveva contratto due mutui agrari con piano di ammortamento alla francese. La società veicolo della cartolarizzazione dei crediti della banca mutuataria si insinuava al passivo del fallimento per una somma comprensiva del capitale e degli interessi – a suo dire – dovuti nel biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento, chiedendo anche per questi il riconoscimento del rango ipotecario a norma dell’art. 2855, comma 2, c.c. Ammessa la domanda relativa alla quota capitale, ma rigettata quella avente ad oggetto gli interessi, in sede di opposizione (cui si giungeva dopo un rinvio dalla Cassazione) veniva riconosciuto il diritto del creditore ad ottenere il rango ipotecario anche in relazione a questi ultimi, sul rilievo che non sarebbe corretto ritenere che «per effetto della risoluzione *ex lege* determinata dalla dichiarazione di

fallimento, venga posto nel nulla il piano di ammortamento del mutuo. Lo scioglimento *ex lege* opera per il futuro, cancellando *ex nunc* gli effetti del contratto stipulato»<sup>1</sup>.

Sul ricorso promosso dalla Curatela fallimentare, la Cassazione è stata investita della questione, se il principio affermato dal Tribunale competente sull'opposizione si ponga in contrasto con gli artt. 54, 55 l. fall. e con l'art. 2855 c.c. là dove pretenderebbe di consentire la collocazione a rango ipotecario di interessi sì esigibili (in base al piano di ammortamento), ma non ancora maturati (sulla base del godimento del capitale nel tempo). Al riguardo, viene osservato che tra i debiti pecuniari del fallito rientrano anche quelli per la restituzione del mutuo, sicché questi si devono considerare scaduti alla data della dichiarazione di fallimento (art. 55, comma 2, l. fall.). La Suprema Corte precisa che l'applicazione di questa norma al debito per la restituzione di un mutuo rateale va precisata, ai fini della determinazione del rango, chirografario o ipotecario, con riferimento agli interessi, per i quali va posta enfasi sull'espressione "interessi dovuti" di cui all'art. 2855, comma 2, c.c., potendo la stessa riferirsi tanto a quelli che il contratto di mutuo considera *esigibili* in base al piano di ammortamento, quanto a quelli che siano anche *maturati* nel biennio anteriore al pignoramento o – come nel caso di specie, dato il richiamo dell'art. 54, comma 3, l. fall. – alla dichiarazione di fallimento. In effetti, un piano di ammortamento alla francese comporta, proprio per la conformazione delle rate, che parte degli interessi che si rendono esigibili nelle singole rate matura in epoca successiva, in difformità – se non addirittura in contrasto – con il principio di formazione lineare (giornaliera) dell'interesse espresso dal codice civile in materia di maturazione dei frutti (artt. 820, comma 3, e 821, comma 3, c.c.).

L'Ordinanza, in conformità con un proprio precedente<sup>2</sup>, ed in contrasto con il provvedimento trevigiano impugnato, osserva che non può comprendersi l'espressione "interessi dovuti", impiegata nell'art. 2855, comma 2, c.c., se non facendo riferimento a quella di "interessi maturati", di cui al terzo comma. Diversamente, infatti, si giungerebbe a risultati interpretativi contraddittori, in quanto interessi divenuti esigibili nel biennio anteriore alla dichiarazione del fallimento, ma maturati successivamente ad essa (entro l'anno), potrebbero godere del rango ipotecario sia a norma del secondo che del terzo comma. Il che vistosamente contrasta con la formulazione dell'art. 2855 c.c., che invece nei suoi diversi commi intende individuare fattispecie tra loro differenti. La Suprema Corte, a questo punto del ragionamento, rende esplicito che non sussistono orientamenti precedenti in termini e che si rende, dunque, necessaria la decisione della questione di diritto a seguito della pubblica udienza, all'interno della sezione cui è devoluta la materia (Prima Sezione). Si osserva, infatti, che la soluzione della specifica questione attinente al rango ipotecario degli interessi maturati nel mutuo alla francese non può non avere un significativo impatto sulla interpretazione della detta formula negoziale, altamente discussa in dottrina e in giurisprudenza.

<sup>1</sup> Così, Trib. Treviso, 9 luglio 2019, citato nell'Ordinanza.

<sup>2</sup> Cass., 28 luglio 2014, n. 17044, citato nell'Ordinanza.

Basti ricordare che, in materia di mutuo con ammortamento alla francese, la giurisprudenza di merito, sulla scorta anche di variegati contributi della dottrina sia giuridica che tecnico-matematica<sup>3</sup>, si sta divaricando in modo netto. *Da una parte*, vi è un crescente fermento tra alcune corti<sup>4</sup>, più sensibili agli argomenti della matematica finanziaria, le quali riconoscono nell'ammortamento alla francese una tecnica atta alla formazione di un interesse composto, censurabile o per indeterminatezza o per anatocismo (vietato): questa stessa tesi era stata sostenuta in un pionieristico intervento di una corte periferica, più di dieci anni orsono<sup>5</sup>. *Dall'altra parte*, è ancora maggioritario l'orientamento – condiviso da ultimo dalla Corte di Appello di Roma<sup>6</sup>, e dall'Arbitro

---

<sup>3</sup> Senza pretesa di completezza si vedano sul tema, a sostegno dell'orientamento ancora maggioritario, in base al quale la moltiplicazione degli interessi nel mutuo alla francese sarebbe conseguenza, del tutto legittima, della costruzione della rata: CAMARDI, *Mutuo bancario con piano di ammortamento «alla francese», nullità delle clausole sugli interessi e integrazione giudiziale*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, II, 51; SILVESTRI e TEDESCO, *Sulla pretesa non coincidenza fra il tasso espresso in frazione d'anno e il tasso annuo nel rimborso rateale dei prestiti secondo il metodo «francese»*, in *Giur. merito*, 2009, 82; IIDD., *L'ammortamento alla francese. Matematica e diritto: quando la scienza vien piegata a negar se stessa*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 2019, I, 249. Per la diversa impostazione, secondo cui l'applicazione al mutuo rateale della regola di imputazione del pagamento prima agli interessi e poi al capitale produce un effetto anatocistico, si vedano (soprattutto per le impostazioni matematiche): COLANGELO, *Interesse semplice, interesse composto e ammortamento francese*, in *Foro it.*, 2015, V, 469; ID., *Mutuo, ammortamento «alla francese» e nullità*, in *Foro it.*, 2014, I, 1237; ANNIBALI, *Ammortamento di mutui «alla francese» nel regime finanziario della capitalizzazione semplice*, in [www.assoctu.it](http://www.assoctu.it) del 22 settembre 2017; MARCELLI, *L'ammortamento alla francese: nella rata si annida l'anatocismo*, in [ilcaso.it](http://ilcaso.it) del 9 aprile 2019; ID., *L'ammortamento alla francese e il presidio dell'art. 1283 c.c.*, su [ilCaso.it](http://ilCaso.it) del 28 maggio 2020; MARCELLI, PASTORE e VALENTE, *Ammortamento alla francese. Il regime composto e l'anatocismo: il genus finanziario e la species giuridica*, in *Contratti*, 2019, 693. Per la terza ed ultima tesi, in base alla quale nel mutuo con piano di ammortamento alla francese si annida un costo occulto che dà corso ad indebitato, si vedano: DE LUCA, *Interessi composti, preammortamento e costi occulti. Note sul mutuo alla francese e all'italiana*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2019, I, 371; ID., *Mutuo alla francese: anatocismo, indeterminatezza od altro. Di sicuro c'è qualcosa che non va*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2021, II, 222; e, sostanzialmente, FARINA, *Interessi, finanziamento e piano di ammortamento alla francese: un rapporto problematico*, in *Contratti*, 2019, 445; per interessanti considerazioni sulla stessa linea, v. anche QUINTARELLI, *Leibniz e il mutuo feneratizio con ammortamento «alla francese» a rata fissa*, in [ilCaso.it](http://ilCaso.it) del 30 aprile 2020. Da ultimi, aderiscono espressamente all'impostazione di de Luca, BARILLÀ-NARDINI, *Legittimità dell'ammortamento alla francese e lo «spettro» dell'anatocismo. Un po' di chiarezza tra matematica e diritto*, in corso di pubblicazione su *Banca, borsa, tit. cred.*, consultato per la cortesia degli Autori (i quali affermano correttamente, al § 4, che «il piano di riparto potrà addebitare per ciascuna rata una somma a titolo di interessi anche superiore a quella corrispondente al capitale oggetto di rimborso, purché non eccedente gli interessi complessivamente maturati sul capitale mutuato»).

<sup>4</sup> App. Bari, 3 novembre 2020, n. 1890, est. Romano; App. Campobasso, 5 dicembre 2019, n. 412, est. Carosella (che conferma: Trib. Campobasso, 22 febbraio 2016, n. 108); Trib. Campobasso, 26 marzo 2020, n. 158, est. Dentale; Trib. Napoli, 13 febbraio 2018, n. 1558, est. Pastore Alinante; Trib. Napoli, 3 gennaio 2019, n. 56, est. Ascione; Trib. Napoli 16 giugno 2020, n. 4102, est. Pastore Alinante; Trib. Lucca, 10 maggio 2018, n. 763, est. Mancini; Trib. Massa, 7 novembre 2018, n. 797, est. Provenzano; Trib. Massa, 4 maggio 2021, RG n. 329, Pres. e est. Provenzano, *inediti*.

<sup>5</sup> Trib. Bari, sezione distaccata di Rutigliano, 29 ottobre 2008, in *Contratti*, 2009, 221.

<sup>6</sup> App. Roma, 30 gennaio 2020, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2021, II, 222, con nota di DE LUCA, *Mutuo alla francese*, cit.; v. pure BARILLÀ-NARDINI, *Legittimità dell'ammortamento alla francese*, cit., in nt. 6; in entrambi riferimenti completi alla precedente giurisprudenza, anche inedita.

Bancario Finanziario <sup>7</sup> – secondo cui il mutuo con ammortamento alla francese non comporta indeterminatezza dei tassi né anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata: sicché non vi sarebbe alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Una recente sentenza di merito conferma questo orientamento confrontandosi specificamente con quello opposto e confutandone anche gli argomenti matematici <sup>8</sup>.

In dottrina è stato, peraltro, proposto un diverso inquadramento, il quale svaluta la rilevanza del dubbio se nell'ammortamento alla francese si annidi un problema di indeterminatezza dei tassi o di anatocismo ed evidenzia entro quali limiti la peculiare composizione della rata costante, con quota capitale ed interessi variabile nel tempo, sia compatibile con le regole date dall'ordinamento, tra cui in primo luogo quelle di imputazione dei pagamenti *ex art. 1194 c.c.* <sup>9</sup>. Questa diversa impostazione ha trovato sostanziale adesione in un precedente di giurisprudenza che la applica <sup>10</sup>. Da ultimo, tale tesi è stata rafforzata con considerazioni che muovono dall'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo alla francese <sup>11</sup>, con l'obiettivo di dimostrare che tale formula negoziale, oltre a risultare complessivamente più onerosa di altre, si risolve in un disincentivo all'estinzione anticipata o alla portabilità del mutuo, dato che, quantomeno, fino alla prima metà della durata del rapporto le somme versate a titolo di interessi superano ampiamente quelli maturati. Detta tesi si pone, dunque, esattamente nel solco interpretativo ora indicato dalla Suprema Corte nel diverso, ma non divergente, caso dell'interruzione del rapporto mutuatizio per effetto del fallimento del debitore.

---

<sup>7</sup> ABF (Napoli), 5 maggio 2016, n. 4082; ripresa da ABF (Napoli), 20 settembre 2017, n. 11342; ABF (Milano), 12 gennaio 2016, n. 221; ABF (Milano), 14 aprile 2015, n. 2834, reperibili sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).

<sup>8</sup> Trib. Torino, 31 maggio 2019, n. 2676, est. Astuni, *inedita*.

<sup>9</sup> Per questa tesi, DE LUCA, *Interessi composti*, cit., 379 ss.; FARINA, *Interessi*, cit., 445, cui aderiscono, con utili argomenti matematici, BARILLÀ-NARDINI, *Legittimità*, cit., § 12.

<sup>10</sup> Trib. Cremona, 28 marzo 2019, n. 227, est. Corini, *inedita*.

<sup>11</sup> DE LUCA, *Mutuo alla francese*, cit., 247 ss., che muove dalle considerazioni di DOLMETTA e SCIARRONE ALIBRANDI, *La facoltà di «estinzione anticipata» nei contratti bancari, con segnato riguardo alla disposizione dell'art. 7 l. n. 40/2007*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, II, 523.